



**STUDIO
SALVETTA**

Dottori Commercialisti
Associati

NEWSLETTER OTTOBRE 2022 01.10

Informative e news

| | |
|--|---------|
| Le <i>news</i> di ottobre | pag. 2 |
| Dividendi con le vecchie regole con pagamento entro il 31 dicembre 2022 | pag. 4 |
| Scade il prossimo 30 novembre 2022 l'istanza per indennità <i>una tantum</i> a favore di artigiani, commercianti e professionisti | pag. 5 |
| <i>Bonus</i> eliminazione barriere architettoniche: ammesse anche le società | pag. 7 |
| Richiedibile il <i>bonus</i> Imu attività turistiche | pag. 9 |
| In scadenza al 31 ottobre 2022 la presentazione del modello 770/2022 e delle relative ritenute | pag. 10 |
| Forfettari: dal 1° ottobre 2022 fatture emesse nei termini ordinari solo per chi ha avuto compensi 2021 superiori a 25.000 raggugliati ad anno | pag. 12 |
| Al debutto il nuovo regolamento nazionale delle attività sportive dilettantistiche | pag. 14 |
| Scade il prossimo 15 novembre 2022 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2022 | pag. 17 |

Le procedure amministrative e contabili in azienda

| | |
|---|---------|
| Il credito di imposta per gli aumenti dei consumi di energia elettrica e gas naturale | pag. 18 |
|---|---------|

Occhio alle scadenze

| | |
|--|---------|
| Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2022 | pag. 23 |
|--|---------|

Informative e news

REVOCA RIVALUTAZIONE, RIALLINEAMENTO E AFFRANCAMENTO

Con provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022 l'Agenzia delle entrate ha reso note le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà di revoca delle seguenti agevolazioni:

- rivalutazione;
- riallineamento;
- affrancamento.

Tale revoca va esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in relazione al quale l'originaria opzione era stata esercitata.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022)

MODIFICATO CALCOLO E SANZIONI PER LE OMISSIONI PREVIDENZIALI

Con il messaggio n. 3516 del 28 settembre 2022 l'Inps comunica le modifiche alle procedure di notifica e le modalità di calcolo delle sanzioni per l'omesso versamento di ritenute previdenziali a partire dal 2016.

(Inps, messaggio n. 3516 del 28 settembre 2022)

ACCESSIBILI NUOVI BANDI PMI

Pubblicati sul sito istituzionale del Mise tre nuovi bandi 2022 con agevolazioni per le PMI in ambito di Brevetti, Marchi e Disegni e relativo calendario di presentazione delle domande.

(Decreto direttoriale del 7 giugno 2022)

SPORT BONUS 2022

Con avviso del 30 settembre 2022 il Dipartimento per lo sport comunica che, al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l'anno in corso, si è deciso di anticipare l'apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.

(Dipartimento per lo sport, avviso del 30 settembre 2022)

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGENZIE DI VIAGGIO

Con il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022 sono state pubblicate le istruzioni operative per l'applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e *tour operator*, senza limitazioni di dimensione aziendale. In particolare, vengono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.

(Inps, messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022)

DI NUOVO IN EROGAZIONE LE INDENNITÀ PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

Ripresi i pagamenti delle indennità per cessazione attività commerciali: saranno evase le domande arrivate fino al 31 agosto 2022. Con messaggio n. 2347 del 05/06/2020 l'Inps aveva comunicato che i fondi per l'indennizzo per la cessazione di attività riservati ai commercianti erano in fase di esaurimento. Veniva quindi sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare a essere inviate. Lo stesso istituto ha ora reso noto che i fondi sono stati rifinanziati e che quindi verranno effettuati pagamenti in favore dei soggetti che hanno presentato domanda fino allo scorso 31 agosto.

(Inps, messaggio n. 3520 del 27 settembre)

I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI ISA APPLICABILI AL TERZO SETTORE

Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022, prot. n. 219019, sono stati individuati i principi di revisione internazionali Isa Italia ritenuti applicabili anche agli Enti del Terzo settore a partire dai bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022.

(Determina della Ragioneria generale dello Stato n. 219019 del 1° settembre 2022)

Informative e news

DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON PAGAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate (esplicitato con la risposta a interpello n. 454/E/2022) per fruire della disciplina transitoria sui dividendi sarebbe necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

La delibera e la distribuzione dei dividendi


La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

- con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
- formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
- deliberate entro il 2022;

consente di applicare la previgente disciplina che consente, in caso di partecipazioni qualificate, una tassazione ordinaria su una parte del dividendo distribuito, con differenti percentuali rispetto all’anno di formazione delle riserve.

Proprio su questo punto è intervenuta l’interpretazione innovativa dell’Agenzia delle entrate: a dispetto del tenore letterale della norma, che richiede unicamente che sia assunta la delibera di distribuzione entro la fine dell’anno (con un passaggio, quindi, da riserva a debito della somma deliberata), secondo l’Amministrazione finanziaria la ratio della disposizione imporrebbe anche di procedere alla materiale erogazione di tali dividendi entro la medesima data.



L’interpretazione dell’Agenzia è ritenuta errata in quanto eccedente il contenuto della norma. Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, costituisce elemento di cautela per evitare possibili contestazioni future il fatto di procedere in tal senso entro il 31 dicembre 2022.

Informative e news

SCADE IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE 2022 L'ISTANZA PER INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

5

Con il D.M. 19 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno individuato le modalità di concessione dell'indennità una tantum (pari a euro 200 o a euro 350 a seconda dei casi) a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all'Inps sia alle Casse private).

Dal 26 settembre 2022 alle ore 12.00 sono stati resi disponibili i portali dei singoli enti previdenziali pubblici e privati al fine di presentare le domande, il cui termine ultimo è fissato al 30 novembre 2022. La circolare n. 103/2022 dell'Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps.

L'indennità verrà erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all'esaurimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro.

Ambito soggettivo

L'articolo 2, D.M. 19 agosto 2022 specifica che il requisito soggettivo per potere fruire dell'indennità una tantum consiste nel:

- risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva con attività avviata;
- avere effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta al proprio ente previdenziale dall'anno 2020;
- non essere titolare alla data del 18 maggio 2022 di trattamento pensionistico e non percepire il c.d. Ape sociale.

La circolare n. 103 dell'Inps del 26 settembre 2022 individua quali potenziali beneficiari dell'indennità *una tantum*:

- artigiani e commercianti iscritti all'Inps;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari dell'indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. Si riporta l'elenco delle principali Casse private:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale;
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Ambito oggettivo

I requisiti principali per fruire dell'indennità *una tantum* sono:

- non avere fruito delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
- avere conseguito un reddito complessivo per il periodo di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).



Per l'individuazione del reddito complessivo 2021 da verificare quale soglia di accesso, l'articolo 4, D.M. 19 agosto 2022 specifica che bisogna effettuare la differenza tra il reddito lordo, il reddito per l'abitazione principale e l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili. L'indennità erogata non costituisce reddito.

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

La presentazione telematica delle istanze sul portale Inps e sui portali delle Casse private

Il soggetto avente diritto all'indennità iscritto contemporaneamente all'Inps e una delle Casse private dovrà presentare domanda all'Inps. Le modalità di presentazione dell'istanza sono

- Istanza Inps: il *link* a cui accedere per la presentazione telematica dell'istanza è il seguente:
<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPInternet&S=S>
- Istanza Casse private: ogni iscritto all'ente previdenziale ha ricevuto una *newsletter* dalla propria Cassa con l'indicazione delle modalità operative con cui formulare la domanda. In ogni caso, sono disponibili sui singoli portali apposite sezioni laddove presentare l'istanza.

È previsto il monitoraggio da parte del Ministero del lavoro delle istanze presentate con cadenza settimanale, di modo da verificare l'eventuale raggiungimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata al 30 novembre 2022.

Informative e news

BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE ANCHE LE SOCIETÀ

L'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti relativi al *bonus* per la rimozione delle barriere architettoniche; tra le molte indicazioni fornite va sicuramente segnalata la possibilità di fruirla da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la possibilità di effettuare interventi non solo su fabbricati abitativi, ma altresì su immobili commerciali.

Con la presente informativa si riepilogano i principali chiarimenti forniti

La rimozione delle barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, L. 234/2021) ha introdotto l'articolo 119-ter, D.L. 34/2020, il quale riconosce una detrazione per le spese sostenute nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Per tali interventi è prevista una detrazione specifica pari al 75% delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali, con limiti di spesa piuttosto consistenti:

- 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Si tratta di una agevolazione autonoma e aggiuntiva, quindi con tetti autonomi, rispetto ad altre 2 previsioni che possono agevolare analoghi interventi:

- detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50% entro il tetto di 96.000 euro);
- *superbonus* 110%, quale intervento trainato.

Ovviamente, l'Agenzia delle entrate ricorda che, poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle detrazioni previste.

Anche per questa agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o per il c.d. "*sconto in fattura*".

I chiarimenti

Nel corso dell'ultimo mese sono stati pubblicati numerose risposte ad istanze di interpello che sono intervenute in relazione a diversi aspetti di tale agevolazione, che hanno aperto anche alle imprese la possibilità di fruire del *bonus* in commento: di seguito di propongono i chiarimenti principali.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Soggetti beneficiari | → | A differenza degli altri <i>bonus</i> edilizi, che tendenzialmente sono rivolti alle persone fisiche, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione anche gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). |
| Tipologia di immobile | → | Sono agevolate tutte le tipologie di immobili, a destinazione abitativa e non; il <i>bonus</i> può infatti essere calcolato sulle spese per la rimozione delle barriere architettoniche indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato interessato dall'intervento. |
| Interventi agevolati | → | Le caratteristiche degli interventi agevolabili sono descritte nel D.M. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. |
| Immobili esistenti | → | La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici " <i>già esistenti</i> "; pertanto, l'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della " <i>ristrutturazione edilizia</i> ". |
| Immobili locati | → | L'agevolazione riguarda non solo gli immobili impiegati direttamente dal possessore, ma anche quelli oggetto di contratto di locazione. Sono ammesse tanto le spese sostenute dal locatore, quanto quelle sostenute dal locatario; in tal caso il contratto deve essere regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. |

Si ricorda che, salvo proroghe, la disposizione in commento risulta oggi applicabile alle sole spese sostenute entro il 2022; si invita pertanto la clientela che fosse interessata a beneficiare di agevolazione ad attivarsi con sollecitudine con il proprio tecnico di riferimento per verificare la fattibilità dell'intervento.

Informative e news

RICHIEDIBILE IL BONUS IMU ATTIVITÀ TURISTICHE

Con l'articolo 22, D.L. 21/2022 è stato istituito un credito d'imposta per il settore turistico pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'Imu 2021.

Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare del credito i seguenti soggetti:

- imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, *glamping* e villaggi turistici);
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti richiesti

Per richiedere il *bonus* è necessario che:

- il saldo Imu 2021 sia stato versato;
- i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività turistiche esercitate;
- **il fatturato o i corrispettivi del II trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;**
- **la categoria catastale degli immobili in cui si svolge l'attività sia la D/2.**

Modalità di richiesta

Il credito d'imposta può essere richiesto dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, secondo le modalità previste dal provvedimento datato 16 settembre 2022 del direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 356194/2022).

In particolare, sarà necessario inviare, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, una apposita autodichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell'autodichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta.

Con la risoluzione n. 53/E/2022 l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "6982" denominato "*Credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*".

38121 Trento – Via Dosso Dossi, 7 – Tel. 0461.421548 – C.F. e P.IVA IT 01732380223

e-mail: segreteria@studiosalvetta.it - internet: www.studiosalvetta.it

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti dei Tribunali di Trento e Rovereto – Revisori Legali

Iscritti all'Associazione degli Specialisti in Finanza d'Azienda e Controllo di Gestione – ASFIM - Milano

Informative e news

IN SCADENZA AL 31 OTTOBRE 2022 LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire **entro il 31 ottobre 2022**.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 depositata il 14 luglio 2022, ha affermato l'illegittimità costituzionale sia dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", sia dell'articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.